

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2013

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Lettonia

[notificata con il numero C(2013) 722]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/91/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri <sup>(3)</sup>, stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione. La situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica varia a seconda degli Stati membri o delle zone. L'allegato della decisione 2008/855/CE è quindi costituito da tre parti, in ciascuna delle quali figura un elenco di zone degli Stati membri cui si applicano disposizioni diverse in funzione della situazione epidemiologica.
- (2) Gli Stati membri interessati, nel cui territorio vi sono zone elencate nella parte II dell'allegato della decisione 2008/855/CE, sono tenuti ad assicurarsi che le partite di carni fresche di suini provenienti da allevamenti situati nelle zone in questione, nonché i preparati e i prodotti a base di carne che contengono o sono composti da carni dei suini in questione vengano spediti verso altri Stati membri soltanto se conformi a determinati requisiti.
- (3) In data 20 novembre 2012 la Lettonia ha segnalato casi di peste suina classica nei cinghiali nei *novadi* (comuni) di Dagdas e Zilupes, lungo la frontiera con la Russia e la Bielorussia. I cinghiali sono stati sottoposti a controlli nel quadro di un programma nazionale di sorveglianza. Il 27 novembre la Lettonia ha inoltre segnalato la presenza di focolai di peste suina classica in allevamenti a conduzione familiare della stessa zona.

- (4) La Lettonia ha adottato misure nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica <sup>(4)</sup> ed è stata stabilita una zona infetta in parte del territorio dei novadi di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas. La Lettonia ha inoltre presentato alla Commissione un piano per l'eradicazione della peste suina classica nella zona interessata di tale Stato membro. Tale piano è stato approvato dalla Commissione con la decisione di esecuzione 2013/90/UE, del 18 febbraio 2013, recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in determinate zone della Lettonia <sup>(5)</sup>.
- (5) Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia, è opportuno elencare le parti interessate dei novadi di Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas e Krāslavas nella parte II dell'allegato della decisione 2008/855/CE.
- (6) La decisione 2008/855/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nella parte II dell'allegato della decisione 2008/855/CE è aggiunta la seguente voce:

## «Lettonia

Nei novadi di Alūksnes i *pagasti* (frazioni) di Pededzes e Liepnas. Nei novadi di Rēzeknes i *pagasti* di Pušas, Mākonkalna e Kaunatas. Nei novadi di Daugavpils i *pagasti* di Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes e Laucesas. Nei novadi di Balvu i *pagasti* di Viksnas, Kumbuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilzas, Tilzas, Krišjāņu e Bērzpils. Nei novadi di Rugāju i *pagasti* di Rugāju e Lazdukalna. Nei novadi di Viļakas i *pagasti* di Žīguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas e Šķilbēnu. Nei novadi di Baltinavas il *pagasts* di Baltinavas. Nei novadi di Kārsavas

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale.

i pagasti di Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes e Mežvidu. Nei novadi di Ciblas i pagasti di Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes e Blontu. Nei novadi di Ludzas i pagasti di Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu e Istras. Nei novadi di Zilupes i pagasti di Zaļesjes, Lauderu e Pasiēnes. Nei novadi di Dagdas i pagasti di Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantīnovas e Andrupenes. Nei novadi di Agļonas i pagasti di Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas e Agļonas. Nei novadi di Krāslavas i pagasti di Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu e Izvaltas.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

*Per la Commissione*

Tonio BORG

*Membro della Commissione*